

**REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE DELLE
INTEGRAZIONI DELLE
RETTE DI RICOVERO IN
ISTITUZIONI
RESIDENZIALI PER
PERSONE ANZIANE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 13/12/2004

PREMESSA

L' amministrazione Comunale ritiene di particolare rilevanza il superamento del concetto di istituzionalizzazione, mediante il privilegio di servizi ed interventi territoriali che permettano alle persone residenti, in particolare agli anziani, la permanenza nel loro ambiente familiare e sociale.

Situazioni individuali particolari possono però condizionare la permanenza a domicilio e, nonostante la possibilità di poter disporre di servizi domiciliari territoriali, vi sono persone che scelgono l'inserimento in una struttura socio-assistenziale.

L'art. 22 comma 2 lettera g) della L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" individua il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili, sotto forma di interventi per le persone anziane, anche nell' accoglienza e nella socializzazione presso strutture residenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazioni dell' autonomia, non siano assistibili a domicilio.

Il rispetto della normativa vigente, da parte delle Strutture, fa sì che gli importi mensili delle rette di ricovero spesso non possano essere corrisposte in toto da parte di tutti i soggetti inseriti.

L'erogazione della integrazione della retta è, quindi, diretta a cittadini che si trovino in condizioni economiche che non consentano di far fronte, con le loro risorse, al pagamento della quota di ospitalità presso il Presidio socio-assistenziale ospitante.

L'obbiettivo è il recupero dell' autonomia socio-economica delle persone in stato di bisogno accertato.

Lo strumento dell' integrazione della retta di ricovero, attivato da Comune si inserisce in un progetto globale di intervento nei confronti del singolo per affrontare contingenti situazioni di bisogno. Tale progetto vede coinvolte le forze sociali del territorio.

Articolo 1 – DESTINATARI DELL' INTERVENTO

Destinatari dell' intervento di erogazione dell' integrazione retta sono le persone anziane residenti sul territorio del Comune.

Il ricovero nei Presidi socio-assistenziali, con integrazione della retta a carico del Comune deve avvenire solo dopo:

- che siano stati esperiti tutti i tentativi per trovare soluzioni alternative al ricovero privilegiando il mantenimento della persona nel suo ambiente di origine.
- che sia stata appurata la non esistenza di soggetti tenuti ad intervenire ai sensi degli artt. 433 e 437 del C.C.
- che sia stata prodotta richiesta scritta da parte della persona interessata, ai sensi dell' art. 438, comma 1 dl C.C., ai soggetti tenuti per legge (artt. 433 e 437 del C.C.) ad intervenire al suo mantenimento.

Articolo 2 – MODALITA' DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

Per accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento le persone interessate, o chi per esse, devono presentare domanda al Comune di Boves.

La domanda dovrà essere corredata da: relazione A.S. di Boves e da autocertificazione attestante:

- le disponibilità economiche:
(pensione/i in godimento, i beni mobili ed immobili in proprietà, in uso o in usufrutto, i depositi bancari e gli investimenti finanziari a qualsiasi titolo e le loro rendite), **polizze assicurative**;
- la promozione di donazioni o vendite di beni personali **effettuate nei confronti di chiunque** relativamente al quinquennio precedente, nonché l'impegno del corrispettivo introitato;
- l'impegno al rimborso delle integrazioni rette corrisposte, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell' art. 4 del presente Regolamento.

Articolo 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

Le cause di esclusione dall' intervento di erogazione dell' integrazione della retta sono:

- reddito che consenta il pagamento della retta;

- proprietà di beni immobili esclusa l'abitazione di residenza del richiedente solo se utilizzata dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (artt. 433 e 437 del C.C.) in condizione di sostenere tutto l'onere della degenza. **L'accertamento della suddetta condizione avverrà a seguito di presentazione, da parte dei soggetti tenuti, di dichiarazione o attestazione a fini ISEE;**
- tenore di vita non confacente con la richiesta dell' intervento economico;
- inserimento in struttura, non convenzionata con l'Azienda Sanitaria, di anziani non autosufficienti, ad eccezione della Casa di Riposo di BOVES, in considerazione del fatto che è l'unica struttura pubblica operante sul territorio.

Articolo 4 – COMPARTECIPAZIONE DEL DESTINATARIO DELL' INTERVENTO

La contribuzione a carico dell' interessato deve corrispondere all' ammontare della/e pensione/i in godimento, compresa la 13^a mensilità, ed al 100% delle altre eventuali risorse, comprese quelle esenti IRPEF – fatta salva la somma da destinare alle esigenze personali quantificata in € 52,00 mensili.

La contribuzione dovrà essere versata direttamente alla struttura ospitante.

Il destinatario dell' intervento è tenuto al rimborso di quanto corrispostogli, per l'integrazione della retta, nel caso in cui vengano riconosciuti, successivamente all' intervento, arretrati di pensione, indennità di accompagnamento, eredità od ogni altro reddito o emolumento, con decorrenza dalla data del riconoscimento dell' integrazione della retta da parte del Comune.

Gli importi erogati dall' Ente, a titolo di integrazione retta, sono da considerarsi, nei limiti di quanto riconosciuto, debiti ereditari ai sensi dell' art. 752 del C.C.

Il destinatario dell' intervento dovrà richiedere l'impegno del donatario o **dell' eventuale familiare acquirente**, in caso di donazione o **vendita** effettuata nel quinquennio antecedente la richiesta dell' integrazione, a corrispondere la quota di compartecipazione ai costi, nei termini e nelle entità, previste dal Codice Civile.

L'integrazione della retta da parte del Comune è stabilita nell' importo massimo di € 500,00 mensili, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.6 e annualmente sarà sottoposta a rinnovo.

Articolo 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE

L'integrazione della retta, che sarà quantificata sulla retta minima, in camera doppia, praticata dalla struttura, decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda; completa di tutta la documentazione.

Articolo 6 – SITUAZIONI PARTICOLARI

Potranno venire prese in considerazione eventuali situazioni di particolare gravità segnalate dall' Assistente Sociale territorialmente competente, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 7 – RECLAMI

Le istanze di reclamo devono essere presentate per iscritto all' Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Boves e devono contenere tutti gli elementi necessari relativi all' interessato ed alla pratica o procedimento amministrativo che lo riguardano.

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.

Articolo 8 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati con riferimento al D. Lgs n. 196/2003 e secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione della predetta normativa in vigore presso questo Comune.

Articolo 9 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell' articolo n. 22 della L. 07/08/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la sede del Comune e presso gli Uffici del Servizio Territoriale di Base per favorirne la visione in qualunque momento.

Articolo 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Ogni variazione ed integrazione al presente Regolamento dovrà essere approvata con delibera di Consiglio Comunale.

Articolo 11 – RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed agli altri Atti e Regolamenti del Comune.

Articolo 12 – ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore del presente Regolamento è stabilita dal Consiglio Comunale.

INDICE

Premessa

Articolo 1:..... DESTINATARI DELL' INTERVENTO

Articolo 2:.....MODALITA' DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

Articolo 3:.....CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

Articolo 4:.....COMPARTECIPAZIONE DEL DESTINATARIO DELL' INTERVENTO

Articolo 5:.....MODALITA' DI EROGAZIONE

Articolo 6:.....SITUAZIONI PARTICOLARI

Articolo 7:.....RECLAMI

Articolo 8:.....TUTELA DEI DATI PERSONALI

Articolo 9:.....PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 10:.....MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Articolo 11:.....RINVIO

Articolo 12:.....ENTRATA IN VIGORE

